



## Intervento 2.4

Realizzazione e adeguamento dei sentieri rurali per accrescere l'accessibilità dei luoghi e l'attrattività del territorio

### Sotto-intervento a)

Adeguamento della Casa Rurale a Centro Informativo Esperienziale quale centro di coordinamento dello SMARTLAND Terra dei Messapi

**Lavori di Restauro e rifunzionalizzazione di un immobile ubicato nel centro storico del comune di Mesagne (BR) alla via Martiri della Libertà angolo vico San Biagio**

## PROGETTO ESECUTIVO

### DESCRIZIONE ELABORATO

### ELABORATO

STUDIO DI FATTIBILITA' AMBIENTALE

SFA

### RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Antonio Legittimo

### PROGETTAZIONE

Arch. Maria Funiati

### COLLABORATORE

Arch. Matteo Tummiolo

REV.

DATA

REDATTO

VERIFICATO

APPROVATO

00

Marzo 2021

## **Intervento 2.4**

Realizzazione e adeguamento dei sentieri rurali per accrescere l'accessibilità dei luoghi e l'attrattività del territorio

### **Sotto-intervento a)**

Adeguamento della Casa Rurale a Centro Informativo Esperienziale quale centro di coordinamento dello SMARTLAND Terra dei Messapi

**Lavori di Restauro e rifunzionalizzazione di un immobile ubicato nel centro storico del comune di Mesagne (BR) alla via Martiri della Libertà angolo vico San Biagio**


## **PROGETTO ESECUTIVO**

### **Studio di fattibilità ambientale**

#### **1) PREMESSA**

Il presente studio di **fattibilità ambientale** approfondisce e verifica le analisi sviluppate nella fase di redazione del progetto. Esso analizza e determina le misure atte a ridurre o compensare gli effetti dell'intervento sull'ambiente e sulla salute ed a riqualificare e migliorare la qualità ambientale e paesaggistica del contesto territoriale avuto riguardo agli esiti delle indagini tecniche, alle caratteristiche dell'ambiente interessato dall'intervento ed all'esistenza di vincoli sulle aree interessate. Esso contiene tutte le informazioni necessarie al rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni in materia ambientale.

Il presente progetto i lavori di Restauro e rifunzionalizzazione di un immobile ubicato nel centro storico del comune di Mesagne (BR) alla via Martiri della Libertà angolo vico San Biagio.



*Stralcio di CTR con individuazione dell'area di intervento*

#### **2) VERIFICA DI COMPATIBILITÀ DELL'INTERVENTO CON IL PIANO PAESAGGISTICO TERRITORIALE REGIONALE (P.P.T.R.)**

Per quanto attiene al rapporto tra l'intervento e gli strumenti di pianificazione territoriale, va evidenziato che la Giunta Regionale della Regione Puglia ha approvato con delibera n. 176 del 16 febbraio 2015, pubblicata sul BURP n.40 del

23.03.2015 il Piano Paesaggistico Territoriale Tematico (P.P.T.R.). Il P.P.T.R. era stato adottato con delibera di G.R. n.1435 del 2 agosto 2013, pubblicata sul B.U.R.P. n.108 del 06/08/2013 e modificato dalla D.G.R. n.2022 del 29/10/2013.

Il P.P.T.R. è il piano paesaggistico ai sensi degli artt. 135 e 143 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.L. 42/2004), con specifiche funzioni di piano territoriale ai sensi dell'art. 1 della L.R. 7 ottobre 2009, n.20 "Norme per la pianificazione paesaggistica". Esso è rivolto a tutti i soggetti, pubblici e privati, e, in particolare, agli enti competenti in materia di programmazione, pianificazione e gestione del territorio e del paesaggio.

#### **Analisi e localizzazione nel contesto nell'ambito paesaggistico di riferimento (elaborato 5 del P.P.T.R.)**

Il P.P.T.R. suddivide il territorio in 11 ambiti paesaggistici descrivendoli in altrettante schede riportate negli elaborati 5 del PPTR. In particolare il territorio è così suddiviso in ambiti paesaggistici e ciascun ambito paesaggistico contiene al suo interno differenti figure territoriali paesaggistiche:

1. "GARGANO" con le figure territoriali paesaggistiche del "sistema ad anfiteatro dei laghi costieri di Lesina e Varano", "la costa del Gargano", "la Foresta Umbra", "l'altopiano carsico", "l'altopiano di Manfredonia";
2. "MONTI DAUNI" con le figure territoriali paesaggistiche de "la bassa valle del Fortore e il sistema dunale", "la media valle del Fortore e la diga di Occhio", "il Subappennino settentrionale", "il Subappennino meridionale";
3. "TAVOLIERE" con le figure territoriali paesaggistiche de "la piana foggiana della riforma", "il mosaico di San Severo", "il mosaico di Cerignola", "le saline di Margherita di Savoia", "Lucera e le serre del Subappennino", "le Manare di Ascoli Satriano";
4. "OFANTO" con le figure territoriali paesaggistiche de "la bassa valle dell'Ofanto", "la media valle dell'Ofanto", "la valle del torrente Locone";
5. "PUGLIA CENTRALE" con le figure territoriali paesaggistiche de "la piana olivicola del nord barese", "la conca di Bari e il sistema radiale delle lame", "il sud-est barese ed il paesaggio del frutteto";
6. "ALTA MURCIA" con le figure territoriali paesaggistiche de "l'altopiano murgiano", "la Fossa Bradanica", "la sella di Gioia";
7. "MURCIA DEI TRULLI" con le figure territoriali paesaggistiche de "la Valle d'Itria", "la piana degli ulivi secolari", "i boschi di Fragno della Murgia Bassa";
8. "ARCO IONICO TARANTINO" con le figure territoriali paesaggistiche de "l'anfiteatro e la piana tarantina", "il paesaggio delle gravine ioniche";
9. "LA CAMPAGNA IRRIGUA DELLA PIANA BRINDISINA"
10. "TAVOLIERE SALENTINO" con le figure territoriali paesaggistiche de "la campagna leccese del ristretto e del sistema di ville suburbane", "il paesaggio del vigneto d'eccellenza", "il paesaggio costiero profondo da San Cataldo agli Alimini", "la campagna a mosaico del salento centrale", "Nardò e le ville storiche delle cenate", "il paesaggio dunale costiero ionico", "la murgia salentina";
11. "SALENTO DELLE SERRE" con le figure territoriali paesaggistiche de "le serre ioniche", "la costa alta da Otranto a Santa Maria di Leuca", "la campagna olivetata delle pietre del salento sud orientale", "il bosco del belvedere".

L'area di interesse del progetto ricade nell'ambito paesaggistico del **Campagna irrigua della piana brindisina** e nella figura territoriale paesaggistica detta la **Campagna irrigua della piana brindisina** (art. 36-37 delle N.T.A. del P.P.T.R.).

Gli interventi e le attività oggetto di programmi o piani, generali o di settore, finalizzati a recepire e attuare il P.P.T.R., devono essere coerenti con il quadro degli obiettivi generali e specifici di cui all'Elaborato 4.1 nonché degli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale di cui all'Elab. 5 – Sezione C2 (**art. 36-37 delle NTA del P.P.T.R.**).

### **Analisi del sistema delle tutele: beni paesaggistici e ulteriori contesti (elaborato 6 del P.P.T.R.)**

Il **Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia** (P.P.T.R.) ha condotto, ai sensi dell'articolo 143 co.1 lett. b) e c) del d.lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) la ricognizione sistematica delle aree sottoposte a tutela paesaggistica, nonché l'individuazione, ai sensi dell'art. 143 co.1 lett. e) del Codice, di ulteriori contesti che il Piano intende sottoporre a tutela paesaggistica. Le aree sottoposte a tutele dal PPTR si dividono pertanto in **beni paesaggistici**, ai sensi dell'art.134 del Codice, e **ulteriori contesti paesaggistici** ai sensi dell'art. 143 co.1 lett. e) del Codice. I beni paesaggistici si dividono ulteriormente in due categorie di beni: Gli **immobili ed aree di notevole interesse pubblico** (ex art. 136 del Codice), ovvero quelle aree per le quali è stato emanato un provvedimento di dichiarazione del notevole interesse pubblico e le **aree tutelate per legge** (ex art. 142 del Codice).



*Stralcio di PPTR – fonte SIT Puglia*

Riguardo alla **Struttura idro-geomorfologica** (CAPO II delle N.T.A. del P.P.T.R.), l'area oggetto di intervento risulta:

#### 6.1.1 Componenti geomorfologiche

- Non interessata da lame e gravine;
- Non interessata da doline;
- Non interessata da geositi;
- Non interessata da inghiottitoi;
- Non interessata da cordoni dunari;
- Non interessata da grotte;
- Non interessata da versanti.

#### 6.1.2 Componenti idrologiche

- Non interessata da territori costieri;
- Non interessata da territori contermini ai laghi;
- Non interessata da fiumi e torrenti e acque pubbliche;
- Non interessata da sorgenti;
- Non interessata da reticolo idrografico di connessione alla R.E.R.;
- Non interessata da vincolo idrogeologico.

Riguardo alla **struttura ecosistemica e ambientale** (CAPO III delle N.T.A. del P.P.T.R.), l'area oggetto di intervento risulta:

#### 6.2.1 Componenti botanico-vegetazionali

- Non interessata da boschi;
- Non interessata da zone umide Ramsar;
- Non interessata da aree umide;
- Non interessata da aree di rispetto boschi;
- Non interessata da prati e pascoli naturali;
- Non interessata da formazioni arbustive in evoluzione naturale.

#### 6.2.2 Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici

- Non interessata da aree e riserve naturali marine;
- Non interessata da parchi nazionali e riserve naturali statali;
- Non interessata da parchi e riserve naturali regionali;
- Non interessata da siti di rilevanza naturalistica ZPS;
- Non interessata da siti di rilevanza naturalistica SIC;
- Non interessata da siti di rilevanza naturalistica SIC MARE;
- Non interessata da aree di rispetto di parchi e riserve regionali.

Riguardo alla **struttura antropica e storico-culturale** (CAPO IV delle N.T.A. del P.P.T.R.), l'area oggetto di intervento risulta:

#### 6.3.1 Componenti culturali e insediative

- Non interessata da immobili e aree di notevole interesse pubblico;
- Non interessata da zone gravate da usi civici;
- Non interessata da zone di interesse archeologico;
- **Interessata da città consolidata;**
- Non interessata da testimonianza stratificazione insediativa: a) siti interessati da beni storico-culturali;
- Non interessata da testimonianza stratificazione insediativa: b) aree appartenenti alla rete dei tratturi;
- Non interessata da aree di rispetto delle componenti culturali insediative: rete tratturi;
- Non interessata da aree di rispetto delle componenti culturali insediative: siti storico culturali;
- Non interessata da aree di rispetto delle componenti culturali insediative: zone di interesse archeologico;
- Non interessata da paesaggi rurali;
- Non interessata da zona arenili e costiere come visibile da P.R.G.

#### 6.3.2 Componenti dei valori percettivi

- Non interessata da strade a valenza paesaggistica;
- Non interessata da strade panoramiche;
- Non interessata da luoghi panoramici;
- Non interessata da coni visuali.

Non vi sono criticità per gli interventi di progetto, anzi le opere previste sono in linea con gli obiettivi di tutela e di valorizzazione del contesto paesaggistico locale.

### **3) RAPPORTI DELL'INTERVENTO CON I SITI DI INTERESSE NATURALISTICO DI IMPORTANZA COMUNITARIA E CON LE AREE NATURALI PROTETTE NELLA PIANIFICAZIONE NAZIONALE E REGIONALE**

Uno dei primi atti di cooperazione internazionale in tema di tutela ambientale è certamente rappresentato dalla “Convenzione sulle zone umide d'importanza internazionale, specialmente come Habitat d'uccelli acquatici” sottoscritta nel 1971 a Ramsar (Iran) e ratificata dall'Italia con il D.P.R. n. 448 del 13/3/1976.

Successivamente è intervenuta la direttiva n. 92/43/CEE denominata “Habitat” inerente la conservazione degli Habitat naturali e seminaturali; tale nuova direttiva prevede l'istituzione di un sistema europeo di aree protette, denominato Natura 2000, in un quadro complessivo di protezione degli Habitat e delle specie minacciate nell'Unione Europea.

La direttiva “Habitat” ha l'obiettivo di contribuire a salvaguardare, (tenendo conto delle esigenze economiche, culturali e sociali locali), la biodiversità mediante la conservazione degli Habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio comunitario.

Una volta che il sito d'importanza comunitaria sarà definitivamente inserito nell'elenco lo stato membro designerà tale area quale Zona Speciale di Conservazione (Z.S.C.) in cui verranno applicate le misure di conservazione necessarie al mantenimento o al ripristino degli Habitat naturali che implicano, all'occorrenza, appropriati piani di gestione.

La Regione Puglia ha realizzato il primo elenco dei siti di importanza comunitaria proposti per l'inserimento nella rete Natura 2000 trasmettendo detto elenco al Ministero dell'Ambiente ed all'Unione Europea.

In particolare sono stati individuati, a seguito di una prima definizione (risalente al 1996), i Siti d'Importanza comunitaria e le Zone di Protezione Speciale presenti nella Regione Puglia (D.G.R. 8/10/02 n°1157 di recepimento della revisione tecnica effettuata dall'Ufficio Parchi Riserve Naturali dell'Assessorato Regionale all'Ambiente).

Le Z.P.S. sono quelle zone di protezione già istituite ed individuate dalle Regioni lungo le rotte di migrazione dell'avifauna finalizzate al mantenimento ed alla sistemazione, conforme alle esigenze ecologiche, degli Habitat interni a tali zone ed ad esse limitrofi sulle quali si deve provvedere al ripristino dei biotopi distrutti e/o alla creazione dei biotopi in particolare attinenti alle specie di cui all'elenco allegato alla direttiva 79/409/CEE – 85/411/CEE – 91/244/CEE.

I S.I.C. sono quei siti che contribuiscono in modo significativo a mantenere o a ripristinare un tipo di Habitat naturale di cui all'allegato A (D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357) o di una specie di cui all'allegato B, in uno stato di conservazione soddisfacente al fine di mantenere la diversità biologica nella regione biogeografica o nelle regioni biogeografiche in questione.

La Legge 6/12/91 n. 394 – Legge Quadro delle aree protette detta i principi fondamentali per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette al fine di promuovere e garantire, in forma coordinata la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale.

La Delibera del Ministero dell'Ambiente 2/12/1996 – “Classificazione delle aree protette” individua la seguente classificazione:

- Parco Nazionale;
- Riserva naturale statale;
- Parco naturale interregionale;
- Parco naturale regionale;
- Riserva naturale regionale;
- Zona umida di importanza internazionale (ai sensi della convenzione di Ramsar, di cui al D.P.R. n°448 del 13/3/1976)
- Zona di protezione speciale (Z.P.S.) (ai sensi della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici);
- Zona speciale di conservazione (Z.S.C.) (ai sensi della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche);
- Altre aree naturali protette.

L'area in esame non è interessata dai siti di importanza comunitaria o dagli altri elementi elencati. Non vi sono criticità per gli interventi di progetto.

#### **4) VERIFICA DI COMPATIBILITÀ DELL'INTERVENTO CON IL REGIME VINCOLISTICO VIGENTE**

Con riferimento alla presenza, sull'area interessata dall'intervento, di tipologie di vincolo, che pur non comportando condizioni ostative all'intervento in progetto comunque connotano il grado di sensibilità ambientale delle aree interessate, si rappresenta che l'area soggetta all'intervento in progetto:

- non risulta soggetta a vincolo idrogeologico (R.D.L. 30/12/23 n.3267 e R.D. 16/05/1926 n.1126);
- non risulta soggetta a vincolo di uso civico (L. 16/6/1927 n.1766 – R.D. 26/2/1928 n. 332);
- non risulta soggetta a vincolo faunistico (L. 11/02/1992 n.157);
- non risulta soggetta a vincolo paesaggistico (L.29/06/1939 n.1497 oggi D.L.vo 42/2004 e succ. D.L.vo 24/03/2006 n.157);
- non risulta soggetta a vincolo monumentale (L.s. 01/06/1939 n.1089 oggi D.L.vo 42/2004 e succ. D.L.vo 24/03/2006 n. 156).

#### **5) RAPPORTI DELL'INTERVENTO CON IL PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO DELLA REGIONE PUGLIA**

Il Piano di Bacino, di cui alla L. 183/89, si configura quale documento di carattere conoscitivo, normativo e tecnico-operativo attraverso il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, difesa e valorizzazione del suolo ed alla corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato.

Stante le difficoltà da parte delle Autorità di Bacino e delle Regioni di elaborare un Piano di Bacino con la varietà e complessità dei contenuti ivi previsti, la normativa nazionale (L. 493/93 – 180/98 – 267/98 – 279/2000 – 365/2000) ha dato impulso alla pianificazione stralcio ovvero ai cosiddetti Piani Straordinari finalizzati all'individuazione e perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico "molto elevato" (R4) per l'incolumità delle persone e per la sicurezza delle infrastrutture e del patrimonio ambientale e culturale.

Con deliberazione n.39 del 30/11/2005 il Comitato Istituzionale per l'Autorità di Bacino della Puglia ha approvato il Piano di Bacino stralcio "Assetto Idrogeologico" e le relative misure di salvaguardia.

Il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) della Regione Puglia ha le seguenti finalità:

- la sistemazione, la conservazione ed il recupero del suolo nei bacini idrografici, con interventi idrogeologici, idraulici, idraulico-forestali, idraulico agrari compatibili con i criteri di recupero naturalistico;
- la difesa ed il consolidamento dei versanti e delle aree instabili, nonché la difesa degli abitanti e delle infrastrutture contro i movimenti franosi e gli altri fenomeni di dissesto;
- il riordino del vincolo idrogeologico;
- la difesa, la sistemazione e la regolazione dei corsi d'acqua;
- lo svolgimento funzionale dei servizi di polizia idraulica, di piena e di pronto intervento idraulico, nonché della gestione degli impianti.

Le finalità richiamate sono perseguite mediante:

- la definizione del quadro del rischio idraulico ed idrogeologico in relazione ai fenomeni di dissesto evidenziati;
- l'adeguamento degli strumenti urbanistico-territoriali;
- l'apposizione di vincoli, l'indicazione di prescrizioni, l'erogazione di incentivi e l'individuazione delle destinazioni d'uso del suolo più idonee in relazione al diverso grado di rischio;
- l'individuazione di interventi finalizzati al recupero naturalistico ed ambientale, nonché alla tutela ed al recupero dei valori monumentali ed ambientali presenti;
- l'individuazione di interventi su infrastrutture e manufatti di ogni tipo, anche edilizi, che determinino rischi idrogeologici, anche con finalità di ricollocazione;
- la sistemazione dei versanti e delle aree instabili a protezione degli abitanti e delle infrastrutture con modalità d'intervento che privilegiano la conservazione ed il recupero delle caratteristiche naturali del terreno;
- la difesa e al regolazione dei corsi d'acqua, con specifica attenzione alla valorizzazione della naturalità dei bacini

idrografici;


- il monitoraggio dello stato dei dissesti.

Si specifica altresì che ai sensi dell'art. 17 comma 4 della L. 183/89 i Piani Stralci di Bacino sono coordinati con i programmi nazionali, regionali e sub-regionali di sviluppo economico e di uso del suolo. Di conseguenza, le autorità competenti, in particolare, provvedono, entro dodici mesi dall'approvazione del Piano di Bacino, ad adeguare i piani territoriali e i programmi regionali previsti dalla L. 27 dicembre 1977, n.984; i piani di risanamento delle acque previsti dalla L. 10 maggio 1976, n.319; i piani di smaltimento di rifiuti di cui al D.P.R. 10 settembre 1982, n.915; i piani di cui all'articolo 5, L.29 giugno 1939, n.1497, e all'art. 1-bis, D.L. 27 giugno 1985, n.312, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1985, n.431; i piani di disinquinamento di cui all'art. 7, L.8 luglio 1986, n.349; i piani generali di bonifica.

Di conseguenza, le Autorità competenti, con apposita Conferenza Programmatica, da indire ai sensi del comma 3 art. 1-bis della Legge 365/2000, dovranno provvedere ad adeguare gli atti di pianificazione e di programmazione territoriale alle prescrizioni contenute nel Piano che, dal momento dell'adozione dello stesso, diventano immediatamente vigenti in variante agli strumenti di pianificazione territoriale vigenti.

Sono fatte salve in ogni caso le disposizioni più restrittive di quelle previste nelle Norme del Piano, contenute nella legislazione statale in materia di beni culturali e ambientali e di aree naturali protette, negli strumenti di pianificazione territoriale di livello regionale, provinciale e comunale ovvero in altri piani di tutela del territorio ivi compresi i Piani Paesistici. Si specifica altresì che le previsioni e le prescrizioni del Piano hanno valore a tempo indeterminato. Esse sono verificate in relazione allo stato di realizzazione delle opere programmate ed al variare della situazione morfologica, ecologica e territoriale dei luoghi ed all'approfondimento degli studi conoscitivi.

L'area di intervento così come si evince dalla cartografia del **Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.)** consultata tramite Web-Gis, risulta non essere interessata da aree a pericolosità idraulica e relative classi di rischio.




*A.d.b. Regione Puglia (<http://adbpuugia.it>). Pericolosità Geomorfologica, Pericolosità idraulica e rischio, dell'area di intervento.*

La carta idrogeomorfologica

La Giunta Regionale della Puglia, con delibera n. 1792 del 2007, ha affidato all'Autorità di Bacino della Puglia il compito di redigere una nuova Carta Idrogeomorfologica del territorio pugliese, quale parte integrante del quadro conoscitivo del nuovo Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), adeguato al Decreto Legislativo 42/2004. Il progetto della Carta Idrogeomorfologica della Puglia ha ottenuto il parere favorevole in linea tecnica da parte del Comitato Tecnico dell'Autorità di Bacino della Puglia nella seduta del 10/11/2009, al quale ha fatto seguito la presa d'atto del Comitato Istituzionale nella seduta del 30/11/2009, giusta Delibera n. 48/2009. In relazione al dettaglio di restituzione della Carta Idrogeomorfologica (scala 1:25.000), il Comitato Istituzionale, all'interno della stessa Delibera n. 48/2009, ha inteso prevedere una successiva fase di verifica, aggiornamento e condivisione al fine di rendere la Carta conforme ed adeguata ad un utilizzo alla scala comunale, in considerazione dei continui approfondimenti conoscitivi che l'Autorità di Bacino della Puglia svolge nell'ambito dei tavoli tecnici di copianificazione per i PUG, e delle istruttorie di progetti ed interventi di competenza.

L'area d'intervento non è interessata da elementi individuati dalla carta idrogeomorfologica.



A.d.b. Regione Puglia (<http://adbpuglia.it>). Stralcio della Carta Idrogeomorfologica

## 6) VERIFICA E COMPATIBILITÀ DELL'INTERVENTO

L'intervento risulta compatibile con il sistema vincolistico esistente previa autorizzazioni.

La realizzazione di tale intervento apporterà a tutto il contesto ripercussioni positive certe in termini di qualità urbana attraverso il recupero di un edificio attualmente in stato di abbandono e che contribuisce a dare disordine urbano,

I prevedibili effetti della realizzazione dell'intervento e del suo esercizio sulle componenti storico- ambientali non potranno che essere positivi per una serie di motivazioni.

Particolare attenzione è stata posta alla riconoscibilità dei caratteri morfologici e delle funzioni. Le morfologiche del progetto tengono conto delle tradizioni abitative, in modo che gli utilizzatori possano percepire lo spazio come "non estranee al tessuto urbano nel quale si inseriscono".

**Dalla verifica della compatibilità dell'intervento con le prescrizioni dei piani territoriali ed urbanistici si è potuto accertare che non sussistono criticità prevedibili.**